

Regolamento elettorale di Unigens per l'Elezione dei seguenti Organi:

Consiglio Direttivo

Collegio dei Garanti

Collegio dei Revisori dei Conti

Sommario

Elezione del Consiglio Direttivo di UniGens	3
Premessa.....	3
Art. 1 - Indizione delle elezioni	3
Art. 2 – Commissione Elettorale	4
Art. 4 – Elettorato attivo.....	5
Art. 5 – Presentazione delle candidature.....	5
Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale	6
Art. 7 – Votazioni.....	6
Art. 8 – Elenchi degli elettori.....	7
Art. 9 – Convocazione degli elettori	8
Art. 10 - Operazioni preliminari	8
Art. 11 – Definizione delle liste e operazioni di voto	9
Art. 12 - Vigilanza sulle operazioni di voto.....	9
Art. 13 - Operazioni di scrutinio.....	10
Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti.....	10
Art. 15 - Ricorsi	11
Art. 16 - Rinvio	11
Elezione del Collegio dei Garanti di UniGens.....	12
Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di UnGens	13

Elezione del Consiglio Direttivo di UniGens

Premessa

Lo Statuto dell'Associazione riporta all'art. 1.3: *"I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa"*.

Allo scopo di assicurare al meglio la previsione evocata dal richiamato articolo dello Statuto, l'Associazione si propone, anche attraverso il presente Regolamento Elettorale, di garantire una adeguata rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo delle istanze come delle opportunità colte sia sul piano nazionale che a livello territoriale, identificando pertanto un meccanismo elettorale volto a finalizzare e garantire detto obiettivo.

A tale riguardo è prevista la costituzione di due liste, "nazionale" e "regionale", il cui funzionamento viene descritto all'interno di questo Regolamento. Ogni candidato, quindi, in base al proprio profilo potrà scegliere di candidarsi in una delle due liste.

L'Associazione si propone inoltre di garantirsi una adeguata rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo anche attraverso il corretto equilibrio tra i generi.

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, indice le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, formalizzando tale provvedimento nel corso della prima seduta utile del Consiglio Direttivo uscente. Le elezioni devono essere svolte nei tre mesi precedenti la data di scadenza del triennio di durata della carica.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede ai sensi dell'art. 8.7 dello Statuto, tenendo conto prioritariamente delle pertinenti graduatorie dei candidati non eletti nella precedente elezione.
3. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità, il decreto di indizione è

comunicato a tutti i Soci a mezzo di posta elettronica o con altri mezzi ritenuti idonei.

Il decreto è altresì conservato agli atti del Consiglio Direttivo a cura del Segretario.

4. Nel decreto di indizione dovranno essere precisati:
 - a. il numero del Consiglieri da eleggere, sia per la lista "nazionale", che per quella "regionale"
 - b. i requisiti per la candidatura
 - c. il calendario delle votazioni
 - d. le modalità e l'eventuale canale telematico o piattaforma informatica utilizzati per la votazione
 - e. la scadenza per la presentazione delle candidature.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Vice Presidente, il più anziano in presenza di più soggetti che ricoprono la stessa carica.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da soci prescelti dal Consiglio Direttivo uscente in un numero non inferiore a 3 e comunque dispari. Uno di essi viene nominato Presidente dallo stesso Consiglio Direttivo.
2. I componenti la Commissione Elettorale non possono candidarsi alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora la candidatura venga proposta successivamente alla nomina a membro della Commissione Elettorale, l'interessato dovrà dimettersi da tale carica ed essere sostituito con provvedimento da parte del Consiglio Direttivo uscente.
3. La Commissione Elettorale individua al proprio interno il Segretario.
4. Alla Commissione Elettorale compete di:
 - a) ricevere le candidature pervenute, verificarne la regolarità e redigere le liste elettorali
 - b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma

- c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente. I ricorsi alle decisioni assunte dal Comitato Elettorale sono regolati al successivo articolo 15 (Ricorsi)
- d) effettuare lo scrutinio dei voti e redigere le graduatorie finali.

Art. 3 – Elettorato passivo

- 1. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione.
- 2. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5.2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo

- 1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci di UniGens in regola con la propria iscrizione. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del quinto giorno lavorativo antecedente l'avvio delle elezioni.
- 2. Non è ammesso in nessun caso il voto per delega.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

- 1. I Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e comunque:
 - a. fornendo il proprio curriculum vitae
 - b. esponendo il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi, che si intende proporre ai soci al fine di ottenere il loro consenso
 - c. indicando la propria candidatura alle liste cd. "Nazionale" o "Regionale"
- 2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 dell'ottavo giorno precedente la data fissata per l'inizio della votazione e deve avere il sostegno di almeno 10 soci, che dovranno confer-

mare il sostegno stesso con apposita mail da allegare alla candidatura. I soci possono sostenere più di una candidatura.

3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, dopo l'inserimento del candidato nella specifica lista elettorale a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati dal Candidato, attraverso la loro pubblicazione secondo quanto previsto nel decreto di indizione.
4. L'eventuale ritiro della candidatura, da rivolgere alla Commissione Elettorale, può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello fissato per l'avvio della fase di votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a comunicare alla Commissione Elettorale il proprio programma (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all'attenzione dei soci. Il programma deve esser redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale dovrà avvenire nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato e secondo i principi sanciti dallo Statuto e dalla Carta dei Valori di UniGens.
3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali all'interno della piattaforma informatica dedicata, secondo il criterio dell'ordine alfabetico.

Art. 7 – Votazioni

1. Il periodo in cui è previsto lo svolgimento della votazione è fissato dal Presidente dell'Associazione con il provvedimento previsto dal prece-

dente art. 1. Le operazioni di voto devono aver liberamente luogo durante il periodo definito.

2. i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:
 - a. al termine delle operazioni di voto viene redatto a cura della Commissione Elettorale:
 - o un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero delle preferenze ottenute per la lista "Nazionale"
 - o un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero delle preferenze ottenute per ogni lista "Regionale"
 - b. risulteranno eletti candidati in numero pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo. Spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto, concludere il processo di elezione con la nomina dei nuovi Consiglieri.
 - c. il numero delle cariche disponibili come membri del Consiglio Direttivo è indicato nel decreto di indizione delle elezioni, coerentemente con le disposizioni dell'art.8.1 dello Statuto dell'Associazione.
 - d. in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, sarà nominato il candidato più anziano con riferimento data di iscrizione all'Associazione.

Art. 8 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile all'interno della piattaforma informatica dedicata.
Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato anch'esso sulla piattaforma di cui sopra e inviato via mail agli aventi diritto.
2. Fino all'ottavo giorno antecedente l'inizio del periodo previsto per le votazioni, l'elenco relativo all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio sia per effetto dell'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti, sia su istanza dei singoli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata

alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Art. 9 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente dell'Associazione deve essere effettuata una volta completate le previste procedure di individuazione dell'elettorato attivo, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per l'inizio della votazione, attraverso la piattaforma dedicata e l'invio di una mail ai soci aventi diritto.
2. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 10 - Operazioni preliminari

1. Nei giorni precedenti all'avvio della votazione, avviene l'insediamento della Commissione Elettorale che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti:
 - a. nel controllo dell'elenco degli elettori attivi per la verifica formale del diritto al voto
 - b. nel predisporre la comunicazione all'elettorato attivo indicando le modalità di voto ed altri utili elementi, attraverso l'invio di mail e la pubblicazione delle informazioni sulla piattaforma informatica dedicata
 - c. nella verifica che gli strumenti adottati garantiscano l'anonimato e la segretezza del voto, anche attraverso il ricorso alla certificazione di soggetti terzi incaricati.
2. Di tutte le attività sopra descritte viene redatto un verbale, sottoscritto dai membri della Commissione Elettorale e successivamente conservato agli atti presso la Segreteria Generale dell'Associazione.

Art. 11 – Definizione delle liste e operazioni di voto

1. La finalizzazione degli obiettivi di cui alla premessa del presente Regolamento Elettorale viene perseguita attraverso il seguente sistema di regole di voto:
 - a. ogni elettore avrà a disposizione due schede di voto: una che prevede la scelta dei candidati riferiti alla lista cd. "Nazionale", ed un'altra per la scelta dei candidati rappresentanti la "Region" di appartenenza
 - b. Alla lista "Nazionale" è riservato un numero fino a quattro consiglieri, mentre la seconda lista prevede almeno un eletto per ogni singola "Region", così come convenzionalmente definita nel "Regolamento Interno" dell'Associazione.
 - c. Ogni elettore può esprimere:
 - fino a 4 voti per la scheda Nazionale
 - 1 voto per la scheda Regionale (con riferimento alla Region di appartenenza)
2. Le operazioni di voto da parte di ciascun elettore attivo si svolgono:
 - a. mediante l'accesso alla piattaforma informatica definita allo scopo
 - b. esprimendo le preferenze sulle apposite schede on line.
3. Sono assicurati, secondo quanto previsto all'articolo 10, par. 1 punto c del presente Regolamento, la segretezza e l'anonimato del voto.
4. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono verbalizzate dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza semplice.

Art. 12 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione online, sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale alla presenza del Presidente della Commissione Elettorale ed eventualmente della commissione stessa, una volta terminate le operazioni di voto.
2. Lo spoglio online sarà effettuato avvalendosi della specifica funzione presente nella piattaforma informatica dedicata, che elaborerà i dati raccolti: numero complessivo dei votanti, lista delle preferenze ottenute e i dati di sintesi sui voti assegnati.
3. Terminate le operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti della Commissione Elettorale che hanno preso parte alle operazioni di scrutinio.
4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato ed i voti validamente espressi.
5. Dovrà risultare altresì, come previsto all'articolo 7 comma 2 punto a, l'elenco dei candidati che hanno ottenuto voti, evidenziando quindi gli eletti
6. Il Consigliere eletto che ricopre anche il ruolo di Referente Territoriale, in quanto membro del Comitato Operativo dell'Associazione, dovrà dimettersi da tale ruolo prima di entrare in carica nel Consiglio Direttivo.
7. La Commissione Elettorale allegherà al verbale, quale parte integrante dello stesso, l'elenco degli elettori aventi diritto al voto.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente della Commissione Elettorale fornirà, nel corso dell'Assemblea dei Soci, una relazione delle attività svolte oltre che delle verifiche e degli accertamenti effettuati ai fini della corretta proclamazione degli eletti.
2. Il Presidente della stessa Commissione darà successivamente corso alla lettura dei risultati emersi nel corso della votazione. Tali risultanze verranno sottoposte all'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo

Consiglio, verbalizzate e pubblicizzate nelle stesse forme previste per l'indizione delle elezioni.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca, unitamente al Presidente uscente dell'Associazione, una riunione di Consiglio nel corso della quale effettuare il passaggio di consegne fra i Consiglieri uscenti e quelli di nuova nomina. Detto Consiglio dovrà tenersi al termine del periodo ultimo previsto per le decisioni in ordine ad eventuali ricorsi avanzati secondo quanto previsto dai punti 1 e 3 del successivo art. 15.

Art. 15 - Ricorsi

1. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro cinque giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. Il contenuto e la decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sulla piattaforma e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.
4. Il ricorrente può rivolgersi in ultima istanza, per opposizioni relative alla presentazione della candidatura, come alla proclamazione degli eletti, al Collegio dei Garanti, secondo quanto previsto dall'articolo 11.2 dello Statuto. Il ricorso al Collegio dei Garanti deve avvenire entro 3 giorni dalla data della comunicazione della Commissione Elettorale. Il Collegio dei Garanti si pronuncerà in maniera inappellabile entro 3 giorni dalla data di presentazione del ricorso a detto organo.

Art. 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Elezione del Collegio dei Garanti di UniGens

1. Lo Statuto di UniGens, all'articolo 11.1 prevede l'elezione del Collegio dei Garanti da parte dell'Assemblea.
2. Sempre lo Statuto nello stesso articolo definisce che il Collegio dei Garanti sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti
3. L'Atto Costitutivo di UniGens prevede la durata di tre anni per il Collegio dei Garanti.
4. L'elezione dei componenti del Collegio dei Garanti avviene con i passi di seguito dettagliati:
 - a. Il Consiglio Direttivo di UniGens individua almeno tre membri effettivi e almeno due supplenti
 - b. Alla prima Assemblea ordinaria dopo l'individuazione dei membri del Collegio dei Garanti, il Presidente presenta la lista ai Soci che sono pertanto invitati a votare per l'elezione dei tre membri effettivi e dei due supplenti
 - c. Dopo lo scrutinio il risultato dell'elezione viene riportato nel Verbale dell'Assemblea
5. Ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto, le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Garanti, effettuate nel corso del triennio da parte del Consiglio Direttivo per ragioni di urgenza, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di UniGens

1. Lo Statuto di UniGens, all'articolo 10.1 prevede l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti da parte dell'Assemblea.
2. Sempre lo Statuto nello stesso articolo definisce che il Collegio dei Revisori dei Conti sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
3. L'Atto Costitutivo di UniGens prevede la durata di tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con i passi di seguito dettagliati:
 - a. Il Consiglio Direttivo di UniGens individua almeno tre membri effettivi e almeno due supplenti
 - b. Alla prima Assemblea ordinaria dopo l'individuazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente presenta la lista ai Soci che sono pertanto invitati a votare per l'elezione dei tre membri effettivi e dei due supplenti
 - c. Dopo lo scrutinio il risultato dell'elezione viene riportato nel Verbale dell'Assemblea
6. Ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, effettuate nel corso del triennio da parte del Consiglio Direttivo per ragioni di urgenza, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti
7. L'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti avviene all'interno del Collegio stesso